



COMUNE DI ALCAMO

Direzione 4 Opere Pubbliche, Servizi Manutentivi e Patrimonio
Ufficio Gestione Autoparco Comunale



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ACCORDO QUADRO PER IL BIENNIO 2023/2024

“ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI TUTTE LE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, COMPRESI GLI ACCESSORI E SERVIZIO DI REVISIONE, SOSTITUZIONE PNEUMATICI E LAVAGGIO DEI VEICOLI COMUNALI, COMPRESO FORNITURA DI RICAMBI.

Art. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale disciplina l'Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione e riparazione di tutte le parti meccaniche, elettriche ed elettroniche, compresi gli accessori, servizio di revisione, sostituzione pneumatici e lavaggio e delle forniture necessarie anche per gli interventi in economia diretta degli automezzi di proprietà del Comune di Alcamo.

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione del servizio che dovrà essere eseguito dal fornitore in relazione ai singoli ordinativi di prestazione di servizio disposti dall'Amministrazione.

Costituisce oggetto del presente capitolato il servizio di manutenzione e riparazione del parco macchine con alimentazione benzina, diesel, nonché elettrica, in gestione al Comune di Alcamo, attualmente costituito da 34 autovetture, 36 autocarri, 11 motocicli, per un totale di 81 veicoli (**Allegato "A"**), di cui si vuole garantire la piena e costante funzionalità.

Prestazione principale: CPV 50100000-6 Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse

Art. 2 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'art. 35 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, l'ammontare massimo dei servizi che potranno essere commissionate all'appaltatore nell'ambito del presente Accordo Quadro, non potrà eccedere l'importo complessivo stimato in **€. 32.786,90=** IVA esclusa, così suddiviso su ciascuna annualità.

Affidamento del servizio.....		
Per il 1°anno	€ 16.393,45	
Per il 2° anno	€ 16.393,45	
Totale soggetto a ribasso d'asta	€ 32.786,90	€. 32.786,90
Somme a disposizione		
Iva al 22%		
Per il 1° anno	€. 3.606,55	
Per il 2° anno	€. 3.606,55	€ 7.213,10
Sommano €.	€. 7.213,10	€ 40.000,00

Detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante. La suddetta cifra è stata stimata sulla base di quanto speso dall'Amministrazione negli ultimi anni per il servizio di manutenzione degli automezzi comunali. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione/fornitura, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'individuazione dell'operatore economico con il quale stipulare il contratto attuativo. Il Fornitore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto applicativo.

Art. 3 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha durata biennale, a decorrere dalla data di stipula contratto ovvero potrà avere una minor durata in caso di esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nell'articolo precedente. Entro il termine di scadenza dell'Accordo Quadro, il Comune di Alcamo potrà stipulare singoli contratti applicativi con l'aggiudicatario dell'accordo, nei limiti della propria disponibilità finanziaria.

L'Aggiudicatario dovrà comunque garantire, su richiesta del Committente, la prosecuzione del servizio per ulteriori 4 (quattro) mesi nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per individuare il nuovo soggetto affidatario, senza alcun aggravio di costo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ampliare l'importo contrattuale anche oltre il quinto d'obbligo in caso di ulteriori disponibilità finanziarie laddove l'importo a base di gara dovesse esaurirsi prima della scadenza biennale. Qualora nel periodo di cui sopra, non sia commissionato alcun servizio all'appaltatore, ovvero sia commissionato solo parte di esso, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.

Ai sensi dell'art.23, comma 16, del Codice degli Appalti, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per l'intero periodo, sulla base dei costi sostenuti negli ultimi due anni, nella misura presunta del 40% del valore dell'appalto.

Per ciascuna ora di servizio l'amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara all'importo orario predeterminato dall'Amministrazione in € 35,00, oltre all'IVA di legge.

Quanto ai pezzi di ricambio l'Amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara sui prezzi del listino ufficiale vigente delle aziende produttrici delle parti di ricambio originali dei veicoli.

Per quanto attiene gli pneumatici, l'Amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario l'importo risultante dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara sui prezzi vigenti delle principali marche.

Art. 4 DESCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

I servizi hanno per oggetto ogni tipo di riparazione, manutenzione e revisione, forniture di ricambi per i veicoli e autoveicoli comunali. In particolare dovranno essere garantite le seguenti prestazioni minime:

1. riparazione e manutenzione di tutte le parti meccaniche dei veicoli e autoveicoli e tutte le loro componenti, con particolare riferimento alla motoristica, con qualsiasi propulsione (elettrica, ibrida, endotermica, etc.). Tali interventi comprendono anche eventuali impianti, ausiliari o accessori, installati o da installare sui veicoli stessi;
2. riparazione e manutenzione di tutte le parti elettriche ed elettroniche dei veicoli, anche speciali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le centraline dell'iniezione, i sistemi antifurto ed i navigatori satellitari, le barre o i lampeggianti sui veicoli della Polizia Municipale e sulle macchine operatrici, le componenti elettromeccaniche dei sollevatori per disabili sui mezzi dei Servizi Sociali etc;
3. riparazione e manutenzione di tutti gli impianti idraulici e pneumatici dei veicoli e loro parti e componenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli delle macchine operatrici, agli autocarri, ai bus, gli impianti di sollevamento;

4. riparazione e manutenzione di ogni altra parte e componente dei veicoli, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli impianti di condizionamento, etc.;
5. l'esecuzione di revisioni e collaudi dei mezzi presso la MTC, ovvero presso la propria sede se all'uopo autorizzata ovvero presso altra officina; il ritiro e la consegna degli stessi;
6. il ritiro e la consegna di tutti i mezzi da riparare;
7. assistenza ed eventuale recupero dei mezzi "in panne";
8. lavaggio macchine;
9. ogni lavorazione o attività affine, accessoria o comunque connessa con le precedenti;
10. fornitura di ricambi per interventi in economia diretta.

Dall'affidamento del presente appalto non deriva in capo alla ditta un diritto di esclusiva circa la gestione dei mezzi, e qualora il Comune, in casi motivati ed eccezionali verificasse la necessità può rivolgersi ad altri operatori economici.

Con l'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire i servizi di volta in volta chiesti con i vari ordinativi predisposti da parte dell'Ufficio competente di questa Amministrazione per il periodo 2023-2024.

L'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore escludendo espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese.

La stipula dell'accordo quadro consentirà alla stazione appaltante una serie di contratti esecutivi successivi applicativi con un unico operatore economico affidatario, senza avviare un nuovo confronto competitivo, per l'intera validità temporale dell'accordo quadro fino al raggiungimento dell'importo previsto, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta e si intendono conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore.

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei successivi contratti applicativi, il responsabile procederà ad ordinare all'appaltatore l'esecuzione degli interventi attraverso l'invio di ordine di lavoro (ODL)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Accordo, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall' art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016.

Il Comune si riserva di variare gli automezzi, durante la vigenza contrattuale, nella consistenza, nella marca e nella tipologia dei veicoli nel caso di eventuali demolizioni, trasferimenti di proprietà o in uso, di alcuni di questi ad altri soggetti o nel caso di acquisto di nuovi automezzi.

Qualsiasi variazione non potrà costituire motivo di richiesta di particolari indennizzi e/o sovrapprezzi da parte dell'appaltatore.

I veicoli a motore oggetto del presente appalto possono essere in uso all'Amministrazione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, incluso il comodato da altri soggetti, ed in uso temporaneo.

Il servizio dovrà essere garantito secondo le tipologie di lavorazione e con le modalità meglio specificate nei successivi articoli.

Art. 5 – VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DEL SERVIZIO

Durante la durata del contratto, i veicoli oggetto del servizio potranno variare, dietro semplice comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, anche oltre il limite del 20% dell'importo affidato, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare

eccezioni. Il servizio per i veicoli di nuova introduzione terminerà alla medesima scadenza del servizio per i restanti.

Art. 6 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'operatore economico affidatario dovrà:

1. garantire il servizio di manutenzione e riparazione in oggetto su un arco giornaliero minimo di 10 ore che va dalle ore 8/9 alle ore 18/19 dal lunedì al venerdì, e di 5 ore dalle ore 8 alle ore 13 il sabato e la domenica , non si riconosceranno periodi di chiusura per ferie.
2. fornire un numero telefonico attivo 24 ore su 24 per ricevere le comunicazioni da parte dell'Amministrazione. La ditta dovrà garantire una reperibilità telefonica di un proprio responsabile per ricevere le richieste di intervento urgente, in un qualunque orario anche al di fuori di quello di lavoro previsto.
3. effettuare le riparazioni nel più breve tempo possibile e garantire il pronto intervento entro 1 ora dalla chiamata
4. effettuare, senza aumento del costo dell'intervento, il servizio di soccorso stradale e recupero dell'automezzo entro il raggio di 50 Km dal centro cittadino ed entro 2 (due) ore dalla richiesta di intervento.
5. effettuare il ritiro e la riconsegna, nei luoghi indicati dal Comune, degli automezzi per i quali l'ufficio competente richieda l'intervento di manutenzione/riparazione, anche se non marcianti e senza aumento del costo dell'intervento. L'Amministrazione Comunale sarà sollevata da ogni responsabilità per i danni che dovessero occorrere ad automezzi, persone o cose durante il trasferimento da o per l'officina, da parte dell'Appaltatore. Il ritiro dell'automezzo dalla sede comunale di ricovero dello stesso, dovrà essere effettuato entro e non oltre 2 (due) ore dalla richiesta di intervento da parte dell'Ufficio competente.
6. impegnarsi ad effettuare le riparazioni anche in sede diversa da quella della propria officina ovvero nelle strutture di proprietà del Comune, quando l'esigenza e l'urgenza lo richiedano e quando la natura del danno, il trasporto e l'impiego delle attrezzature lo consentano. Tali riparazioni avverranno sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della ditta affidataria, esonerando l'Amministrazione Comunale dai danni ai mezzi, persone o cose che potrebbero occorrere sia durante il trasferimento sia durante il tempo di permanenza in locali diversi da quelli della ditta affidataria.
7. garantire la priorità assoluta degli interventi da effettuare sugli automezzi di questa Amministrazione Comunale, rispetto a tutti gli altri impegni lavorativi.

Art. 7 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi e le riparazioni sugli automezzi dovranno essere curati al fine di conseguire livelli di affidabilità il più possibile elevata degli stessi, onde ridurre al minimo i guasti, i disservizi, gli interventi e rendere i mezzi sicuri su strada e idonei al servizio cui sono destinati.

L'operatore economico affidatario dovrà:

- gestire le procedure relative alle revisioni periodiche ai sensi dall'art.80 del "Nuovo Codice della Strada" D.lgs. n.285/92 e s.m.i., di tutti i veicoli compresi nel parco macchine del Comune. - provvedere anche alla fornitura e sostituzione di lubrificanti, filtri e liquidi vari.

- obbligarsi ad utilizzare i materiali ed i ricambi occorrenti, nuovi ed originali della casa costruttrice del veicolo, con le garanzie di legge. Esclusivamente in caso di difficile reperibilità o cessata produzione di ricambi originali, per mezzi molto vetusti, la ditta è tenuta a darne comunicazione all'ufficio competente. Previa autorizzazione del committente, potranno essere utilizzati ricambi di produttori diversi di comprovata qualità tecnica e affidabilità, indenni da difetti e del tipo e dimensione prescritti dalle case produttrici, ferma restando la garanzia di legge. Nel caso in cui l'operatore economico proceda al montaggio di ricambi non originali senza autorizzazione, l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di rifiutare tali materiali o ricambi, se ritenuti non corrispondenti ai requisiti di cui sopra e gli stessi dovranno essere rimossi immediatamente dall'automezzo a cura e spese dell'operatore economico che sarà obbligato a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e alle condizioni prescritte. Nell'espletamento del servizio di cui al presente CSA, verrà attivata la seguente procedura:
- Per ogni prestazione commissionata, l'operatore economico effettuerà una preventiva diagnosi entro 3 (tre) ore lavorative dalla presa in carico del mezzo, e presenterà, a mezzo mail, un preventivo di spesa scritto contenente la descrizione dettagliata dell'intervento da effettuare, dei tempi e dei ricambi o materiali necessari, con i relativi prezzi e codici desunti dai prezziari, numero di ore di manodopera e costi relativi. Sia i costi sia i tempi d'intervento dovranno essere verificati e accettati dall'ufficio competente del Comune, che successivamente, disporrà l'ordine di esecuzione delle prestazioni mediante l'emissione di apposito ordinativo.
- Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo che si potrebbero rendere necessari in fase di lavorazione e che comportino una variazione della quantificazione delle ore di manodopera e dei materiali necessari all'intervento, dovranno essere immediatamente comunicati e poi autorizzati dall'ufficio competente del Comune.

Sia i costi, sia i tempi d'intervento, dovranno essere verificati e accettati dall'ufficio competente del Comune, che successivamente, disporrà l'ordine di esecuzione delle prestazioni e l'emissione di apposito ordine di lavoro. E' fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di effettuare interventi senza preventivo ordine di lavoro.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori verrà fissato al momento della richiesta sull'ordine di lavori relativo, con decorrenza dal giorno di ritiro/consegna del veicolo da riparare.

La consegna dell'automezzo dovrà avvenire entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dal ricevimento dell'ordine da parte dell'Amministrazione Comunale, o comunque entro i tempi preventivati in sede di preventivazione dell'intervento, ed eventuali ritardi dovranno essere giustificati e documentati da parte dell'operatore economico.

Ogni automezzo al momento della riconsegna dovrà essere munito di un documento che specifichi in dettaglio il tipo di intervento e di lavorazione svolta. Lo stesso documento farà fede come data di inizio garanzia per i lavori eseguiti.

Il Responsabile dell'Esecuzione del contratto, o un suo delegato, dovrà indicare al soggetto individuato quale responsabile dell'officina aggiudicataria del servizio, i problemi del mezzo da riparare, in riferimento all'ordine del presente articolo e lo stesso responsabile dovrà ritirare il mezzo riparato, verificando il lavoro eseguito e sottoscrivendo il buono di consegna, redatto con mezzo elettronico, dal quale risulti la descrizione del lavoro eseguito, i materiali sostituiti, e le ore di mano d'opera impiegata, con i relativi prezzi, il costo dei pezzi di ricambio e lo sconto sui pezzi di ricambio stabiliti dal contratto, dal quale dovrà risultare compiutamente il costo del servizio effettuato.

I pezzi smontati e sostituiti dovranno poter essere visionati dal Responsabile dell'Esecuzione del contratto, o un suo delegato al momento del ritiro del mezzo riparato oppure entro i successivi 7 giorni.

Il Comune di Alcamo si riserva la facoltà di verificare la perfetta esecuzione dei lavori. In seguito a difetti eventualmente riscontrati, l'appaltatore è obbligato ad eliminarli a propria cura e spesa.

Sarà cura della ditta affidataria:

- presentare la propria polizza RCT o, in mancanza, provvedere alla stipulazione di apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati ai beni dell'Amministrazione, a propri dipendenti, a terze persone per fatto o colpa grave propria o dei propri dipendenti e al pagamento degli eventuali indennizzi, affinché il committente resti sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dalla eventuale non osservanza dei suddetti obblighi;
- fornire gratuitamente i mezzi sostitutivi per il trasporto disabili e autovettura per il trasporto delle persone nel caso in cui l'intervento comporti un fermo macchina superiore a 24 ore lavorative;
- produrre copia della fattura di acquisto dei pezzi di ricambio su richiesta di questa Stazione Appaltante.

Art. 8 – PRESCRIZIONI TECNICHE

8.1 Parti di ricambio

Salvo diversa pattuizione, da definirsi caso per caso in forma scritta, le parti di ricambio che saranno fornite dalla Ditta dovranno essere originali e nuove, intendendosi per originali i materiali aventi le stesse caratteristiche merceologiche e tecnologiche e la medesima provenienza di quelli montati dalle case costruttrici dei veicoli in riparazione, per nuovi quei materiali mai precedentemente montati su veicoli ed in perfetto stato.

A parziale deroga a quanto precedentemente previsto, potranno essere montati materiali non originali soltanto previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Tale autorizzazione non sottrae la ditta dalle responsabilità derivanti da manchevolezze riscontrate in fase di collaudo del veicolo in riparazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese allo smaltimento dei materiali dichiarati fuori uso e sostituiti, compresi quelli catalogati come "rifiuti tossici e nocivi" (batterie, oli esausti, etc.....).

8.2. Norme di lavorazione

Le operazioni di riparazione o revisione generale dovranno essere eseguite con ordine, metodo e cura in modo da conferire al materiale perfetta e completa efficienza ed assicurare la più ampia garanzia di corretto e durevole funzionamento.

A tal fine la Ditta si impegna ad attenersi alle norme contenute nei manuali tecnici di riparazione delle Case Costruttrici che la Ditta aggiudicataria dovrà acquisire e, su richiesta, mettere a disposizione del personale addetto alla sorveglianza e di quello incaricato del collaudo degli automezzi.

8.3. Collaudo dei mezzi

Al termine degli interventi di manutenzione e riparazione, il collaudo degli automezzi riparati sarà effettuato a cura o sotto la vigilanza di personale incaricato dell'Amministrazione ed avverrà, di massima, presso l'officina della Ditta, alla presenza di un rappresentante della stessa.

Saranno effettuati tutti gli accertamenti che il personale incaricato riterrà necessario, ivi compreso l'eventuale smontaggio di qualche particolare allo scopo di accertare che la riparazione sia stata effettuata a regola d'arte.

Qualora in sede di collaudo siano riscontrati difetti o irregolarità nell'esecuzione degli interventi o la non rispondenza dei materiali utilizzati alle disposizioni del presente Capitolato, la Ditta sarà tenuta a ripetere a proprie spese gli interventi imperfettamente eseguiti e a sostituire i materiali non adeguati entro l'ulteriore termine che sarà concordato con il personale incaricato dall'Amministrazione.

In tal caso saranno ad esclusivo carico della Ditta non solo le spese occorrenti per la rimessa a punto dell'automezzo oggetto del collaudo, ma anche il valore dei ricambi non riconosciuti idonei o irregolarmente impiegati.

Qualora nel corso dei controlli tecnici ed amministrativi emergessero deficienze o imperfezioni nell'esecuzione dei lavori o irregolarità nella fatturazione di particolare gravità, l'Amministrazione si riserva comunque di procedere a tutela dei propri interessi per il ristoro dei maggiori danni.

8.4. Garanzie

La Ditta garantisce le lavorazioni eseguite ed i materiali forniti per un periodo di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di fine lavori, ferma restando la responsabilità della Ditta medesima derivante dall'esecuzione del contratto.

Entro il suddetto termine di garanzia la Ditta è obbligata ad eliminare a proprie spese e cura le deficienze che si dovessero riscontrare, dovute a difetti dei materiali forniti o alla non corretta esecuzione delle lavorazioni, interessanti le parti riparate, non rilevati all'atto del collaudo, esclusi i danneggiamenti dovuti a cause di forza maggiore o a cattivo impiego.

8.5. Revisioni

Il personale di questa amministrazione fornirà alla Ditta aggiudicataria l'elenco degli automezzi da sottoporre a revisione. La Ditta dovrà provvedere a sua cura e spese al ritiro degli automezzi da revisionare, su richiesta dell'Ufficio.

La Ditta effettuerà le prove preventive concordando con l'Ufficio gli interventi che si rendessero necessari. Al termine della revisione la Ditta deve provvedere a propria cura e spese alla consegna dell'automezzo e a fornire all'Ufficio una fotocopia del libretto aggiornato.

8.6. Pareri Tecnici

Su richiesta dell'Amministrazione la Ditta si impegna a rilasciare per iscritto e senza oneri aggiuntivi, il proprio parere tecnico sullo stato degli automezzi sottoposti a verifica, per qualsiasi finalità ritenuta opportuna o necessaria a tutela del patrimonio dell'Ente.

8.7. Recupero mezzi in panne

La Ditta si impegna ad effettuare il recupero dei mezzi dichiarati in panne nel minore tempo possibile, in proprio ovvero tramite altri soggetti con cui sia eventualmente consorziata o convenzionata.

Si considera omesso il recupero di un mezzo in panne eseguito oltre 12 ore dalla richiesta, anche telefonica, effettuata dall'Amministrazione.

Per il trasporto del mezzo da riparare dal luogo dove lo stesso è fermo fino all'officina, non è riconosciuto nessun compenso per tutta la durata del servizio.

Il servizio dovrà essere reso con le modalità indicati ai precedenti articoli ed a tal fine, nel corso della durata contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle disposizioni del presente capitolato, alle regole dell'arte e alle disposizioni impartite, e dovrà sottoporsi ad ogni forma di controllo, verifica o ispezione sulla corretta esecuzione del servizio, anche svolte da terzi ed anche mediante sistemi automatizzati.

La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Art.10 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

All'atto del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto ed indicate nel presente C.S.A., nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale o comunque nella misura pari a quanto stabilito dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

L'impresa affidataria dovrà inoltre costituire una polizza di assicurazione, per rispondere ai danni causati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale. La Ditta aggiudicataria è tenuta a risarcire ogni danno comunque causato all'Amministrazione ovvero a terzi nel corso della durata contrattuale per propria colpa anche lieve o dolo. A tale scopo essa è tenuta a sottoscrivere appropriata polizza assicurativa per rischi da responsabilità civile per danni a terzi. Gli estremi o copia della polizza devono essere comunicati all'Amministrazione.

A tale scopo essa è tenuta a sottoscrivere appropriata polizza assicurativa per rischi da responsabilità civile. Essa è tenuta a trasmettere entro 30 giorni solari dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, al Responsabile del Servizio, copia di tale polizza.

Art. 11 MODIFICHE E VARIANTI ALL'ACCORDO

L'Accordo Quadro può essere modificato ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, e le modifiche, nonché le varianti, dell'appalto, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 12 SPESE CONTRATTUALI

Le spese, imposte e tasse, inerenti la stipula dell'accordo, quali quelle di bollo, di registro, diritti fissi, di scritturazione, di segreteria, ecc..., sono a totale carico dell'aggiudicatario e dovranno essere versate su richiesta degli Uffici comunali preposti.

Art. 13 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto è regolamentato dall'art.105 del D.lgs. n.50/2016.

L'operatore economico potrà procedere al subappalto limitatamente al 30% dell'importo contrattuale. Il subappalto non comporta nessuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile di quanto subappaltato.

Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale solo ed esclusivamente se, in sede di presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario ha manifestato espressamente tale volontà con l'indicazione di quei servizi che intende, eventualmente, subappaltare.

Nella richiesta dovrà essere espressamente indicata la ditta subappaltatrice nei confronti della quale l'Amministrazione effettuerà i dovuti controlli, sia in ordine al possesso dei requisiti generali (art.80 del D.lgs. n. 50/2016), sia di quelli di ordine tecnico professionale ed in caso di esito negativo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non autorizzare il subappalto stesso.

In caso di subappalto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà depositare una copia del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio del servizio subappaltato.

L'Amministrazione Comunale non procederà in nessun caso al pagamento diretto dei subappaltatori. L'appaltatore dovrà quindi trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.

Si precisa che nei confronti della Stazione Appaltante, il responsabile del servizio svolto, anche tramite subappalto, resta sempre la ditta aggiudicataria.

In caso di subappalto non autorizzato, lo stesso sarà causa di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto a richiedere eventuali maggiori danni. Non è considerato subappalto, l'approvvigionamento presso terzi della materia prima o di prodotti semilavorati.

Art. 14 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 15 – VERIFICHE E PENALI

La prestazione d'opera potrà essere, di volta in volta, sottoposta a collaudo e/o controllo a giudizio della Stazione Appaltante. Qualora la stessa venisse riscontrata in parte o in tutto, non corrispondente al servizio

richiesto, sia per qualità che per quantità, l'operatore economico è tenuto al rifacimento o alla sostituzione parziale o totale.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:

- a) €50,00 per ogni ora di ritardo nell'effettuazione del servizio di soccorso stradale e/o mancato recupero del mezzo ai sensi dell'art. 6 c. 3, e/o ritiro del mezzo ai sensi dell'art. 6 c. 4 del presente CSA;
- b) fino ad un massimo di €200,00 per ogni difformità o vizio nel servizio di riparazione;
- c) fino ad un massimo di €200,00 per ogni violazione dei tempi di lavorazione e dei prezzari ufficiali;
- d) fino ad un massimo di €200,00 per qualsiasi violazione accertata in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- e) €150,00 per irreperibilità del referente di cui all'art. 6 c. 2 del presente CSA;
- f) da €100,00 fino a €500,00 per qualsiasi inadempimento degli obblighi, previsti dal presente CSA, in materia di personale dipendente dell'appaltatore: in caso di accertata violazione degli obblighi previsti in materia e a tutela del personale dipendente che svolgerà il servizio; tuttavia rimane ferma, anche in questo caso, la facoltà dell'Amministrazione di valutare la gravità dell'inadempimento e di procedere alla risoluzione del contratto;
- g) €100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'automezzo;
- h) da un minimo di €500,00, fatta salva la maggiore stima del dovuto, per qualsiasi altro inadempimento rispetto a quanto prescritto nel presente CSA, considerato grave, previa contestazione scritta da parte della P.A.

In tutti i casi in cui i servizi, in tutto o in parte, non siano effettuati, la Stazione Appaltante si riserva di far eseguire, da altri operatori economici, il mancato o incompleto o trascurato servizio, a spese dell'appaltatore rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione definitiva.

Tali penalità si applicheranno salvo documentate e comprovate cause di forza maggiore, purché debitamente documentate entro il termine posto dall'Amministrazione.

Ogni penalità si intende applicabile una sola volta ad ogni singolo diverso atto, azione, omissione, documento, specifica norma o prescrizione, o evento anche se simile o analogo ad altri, comunque connesso all'esecuzione del servizio.

È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto ai successivi articoli sulle modalità di rifusione danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale.

In ogni caso di prestazioni non soddisfacenti o di ritardi nell'espletamento del servizio richiesto, nonché nell'espletamento delle prestazioni aggiuntive concordate, nonché nelle caratteristiche del personale impiegato nell'appalto, l'Amministrazione potrà, a suo esclusivo giudizio, richiedere all'officina aggiudicataria la ripetizione della riparazione, ovvero il suo completamento, ovvero, la rimozione delle irregolarità ravvisate. L'impresa dovrà provvedere nei tempi e nei modi indicati, fermo restando che verrà applicata la penale sopra stabilita relativa all'infrazione contestata da detrarre dalle fatture o dalla cauzione definitiva.

Per l'applicazione della penale, l'Ente appaltante invia, senza indugio, comunicazione della contestazione direttamente e formalmente all'aggiudicataria - per PEC evidenziando i fatti rilevati, invitando l'aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Ove l'aggiudicatario non replichi nei termini previsti o fornisca elementi di risposta giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, al soggetto aggiudicatario stesso, la relativa penale. Le penalità a carico dell'Appaltatore verranno scomutate dal corrispettivo dovuto, oppure decurtate dalla cauzione definitiva.

Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni di qualsiasi natura, anche con riferimento ai danni di risoluzione anticipata, la Stazione Appaltante potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti vantati

dall'operatore economico, ovvero sulla cauzione definitiva, mediante richiesta scritta dell'Amministrazione. L'Appaltatore è tenuto a reintegrare il deposito entro cinque giorni decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta stessa. In tutti i casi di applicazione di penali, l'appaltatore verrà informato tramite PEC. L'Amministrazione si riserva, comunque, di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dai disservizi o dai maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione dei servizi, a causa delle inadempienze dell'operatore economico.

Art. 16 – PREZZI E PAGAMENTI

Tutte le lavorazioni e le prestazioni d'opera, compresi i materiali di consumo, verranno valutate sulla base dei vigenti listini delle case produttrici. Tutti i prezzi si intenderanno diminuiti della percentuale di ribasso, come risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

L'operatore economico è tenuto ad applicare gli sconti offerti in sede di gara su tutti i pezzi di ricambio per tutti i veicoli, qualsiasi sia l'anno di immatricolazione del veicolo stesso. Qualora, per talune marche/modelli di automezzi, non vi sia un listino prezzi sul quale basarsi per l'applicazione dei suddetti sconti, i prezzi dovranno essere preventivamente concordati fra le parti, anche basandosi sul listino di prodotti analoghi e applicando gli sconti offerti in sede di gara.

Nel caso in cui la stazione appaltante rilevi, mediante indagine di mercato, che i prezzi praticati e non confrontabili con listini ufficiali, sono superiori alla media, ciò potrà costituire motivo di risoluzione del contratto, di incameramento da parte del Comune di eventuali crediti vantati dall'appaltatore per servizi resi e non pagati, senza che l'appaltatore possa eccepire alcunché. Sarà cura dell'operatore economico affidatario comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione di costo (positiva o negativa) che nel frattempo dovesse intervenire sui prezzi dei listini ufficiali, cui si è fatto riferimento nell'offerta, da evidenziare e certificare in termini chiari ogniqualvolta si formula un preventivo e comunque ancor prima della richiesta di prestazione d'opera da parte del committente.

L'operatore economico dovrà emettere una fattura con cadenza mensile dove saranno inclusi tutti gli ordini emessi dall'Amministrazione, per ogni singolo intervento del mese di riferimento, con i dettagli compresi nel buono stesso.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, mediante bonifico bancario su c/c dedicato, previa verifica degli standard qualitativi del servizio e della esecuzione dello stesso e trattenendo dal corrispettivo, se del caso, le penali di cui all'art. 11. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a liquidazioni parziali relative al materiale positivamente verificato. Eventuali contestazioni sospenderanno i termini predetti.

Art. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il servizio oggetto del contratto pena la nullità dello stesso, nonché il risarcimento di ogni danno e spesa a favore della Stazione Appaltante, mediante l'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze o gravi negligenze riguardo gli obblighi previdenziali, o assicurativi, o contributivi, o assistenziali o contrattuali nei confronti del personale dipendente, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa contestazione scritta, fatto salvo il risarcimento del danno.

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l'operatore economico anche nei seguenti casi:

- reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente CSA, nell'offerta presentata, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - almeno 3 (tre) contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo delle prestazioni;
- in caso di frode, fallimento o concordato fallimentare, di cessazione dell'attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato o effettuato in violazione di legge;
- violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche avuto riguardo ad eventuali subappaltatori.

Art. 19 – RECESSO

Ai sensi dell'art.109 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi tempo, previa formale comunicazione all'operatore economico, da darsi con un preavviso non inferiore ai 20 (venti) giorni. In tal caso il Comune corrisponderà all'operatore aggiudicatario il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, purché correttamente ed a regola d'arte, del nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Art. 20 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante, di pieno diritto e senza formalità alcuna e fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, potrà risolvere il contratto nei casi di:

- recidiva per mancato rispetto dei tempi di svolgimento del servizio.
- violazione degli obblighi comportamentali previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Alcamo.

Art. 21 – FACOLTÀ DI SUBENTRO

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio all'operatore economico collocato al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata con la determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara. Naturalmente la ditta sollevata dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell'appalto. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale eventualmente assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali, la Stazione Appaltante procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 22 – OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

Il personale utilizzato dall'operatore economico aggiudicatario per l'esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni. L'operatore economico aggiudicatario anche se non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigianale, dalla struttura e dimensioni della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica sindacale.

L'operatore economico si impegna, inoltre, a presentare su richiesta della Stazione Appaltante copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettore del lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà alla ditta ed anche all'ispettore suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento della fornitura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stata accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento danni. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 23 – OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

L'operatore economico, inoltre, è tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

La Stazione Appaltante è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale dipendente della ditta aggiudicataria per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei suindicati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.

Art. 24 – INFORMATIVA RGDPD 679/2016

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento), si informa che per il procedimento di partecipazione alle procedure di gara, di affidamento e di esecuzione dei rapporti contrattuali potranno essere oggetto di trattamento dati personali relativi a rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell'Impresa.

Tipologie di dati trattati

Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali:

- dati anagrafici, identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio);
- informazioni relative a condanne e reati, nonché l'esistenza di procedimenti penali in corso derivanti dai certificati dei carichi pendenti, per i soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e, in particolare, l'assenza di cause di sospensione, decadenza o divieto di cui all'art. 67 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 dello stesso Decreto;
- informazioni specificatamente richieste dalla specifica procedura di selezione e aggiudicazione, quali requisiti professionali, titoli di studio, competenze professionali e altro.

Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara o alla selezione, nonché quelli raccolti in fase di verifica delle autocertificazioni prodotte, hanno la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento del servizio e, nel caso di aggiudicazione, il corretto instaurarsi del rapporto contrattuale e la sua successiva esecuzione. I trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei contratti o di misure precontrattuali adottate su richiesta degli interessati, per l'adempimento dei correlati obblighi legali in materia di appalti, affidamenti e contratti pubblici e per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare o di terzi relativi alla gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali, compresi i casi di eventuale contenzioso ed eventuale difesa di diritti in sede giudiziaria.

Conferimento e tempi di conservazione

Il mancato conferimento delle informazioni richieste può comportare l'esclusione dalla procedura di gara o di affidamento. I dati acquisiti saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo di selezione e affidamento e, in caso di affidamento, per tutta la durata del rapporto contrattuale. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Destinatari dei dati personali

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare.

Alcune informazioni potranno essere comunicate, sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti, ad Autorità ed enti pubblici quali ANAC, Agenzia delle entrate, Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, INPS, INAIL, Cassa Edile, Casse di previdenza professionale, Procura della Repubblica, Prefettura, Camera di Commercio, Industria e Artigianato, Albi professionali e altri.

Le informazioni potranno inoltre essere trasmesse, salvo limitazioni previste dalla normativa, ai concorrenti di gara o ad altri soggetti aventi titolo in base alle normative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Alcuni dati potranno essere oggetto di pubblicazione sui siti Web dell'Ente in base a quanto previsto dalla norma relative alla pubblicità legale e alla pubblicità ai fini di assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri

fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni.

Diritti dell'interessato

Relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo elettronica al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Comune di Alcamo, con sede in Piazza Ciullo, n. 1- 91011 Alcamo (TP) E-Mail protocollo@comune.alcamo.tp.it PEC comunediAlcamo.protocollo@pec.it

Il Responsabile per la protezione dati del Comune è contattabile all'indirizzo e-mail ergon.servizioldpo@pec.it (Avv. Angela Costa)

Art. 25 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 26 – ALTRE DISPOSIZIONI

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante ogni variazione relativa alla propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere, in tali ipotesi, il contratto.

Art. 27 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

L'appalto sarà regolato dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di forniture beni e servizi, dalle norme contenute nel regolamento per la disciplina dei contratti e dal presente Capitolato Speciale.

La partecipazione alla procedura di affidamento oggetto del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.

Art. 28 – NORME FINALI

Nell'eventualità in cui la Stazione Appaltante debba sciogliere, per qualsiasi motivo, il vincolo contrattuale con l'operatore economico aggiudicatario, le offerte vincoleranno quelli non aggiudicatari, per 180 (centottanta) dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento, scioglimento del contratto con l'appaltatore originario.

Art. 29 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante. In caso di controversie derivanti dal contratto si applicheranno le norme di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed ogni altra norma in tema di contenzioso in materia di appalti pubblici di forniture servizi.

Per qualsiasi controversia non conciliabile tra le parti, il foro competente è quello di Trapani

Art. 30 – FATTURAZIONE

La fatturazione delle prestazioni eseguite dovrà essere effettuata successivamente alla conclusione degli interventi con cadenza mensile.

Ai fini di rispettare quanto richiesto dall'art. 42 D.L. 66/2014, con la presente si comunica che per tutte le fatturazioni rivolte all'Ente scrivente sarà necessario ottemperare a quanto segue:

- Inviare la fattura tramite PEC all'indirizzo: comunediocalcamo.protocollo@pec.it;
- Inserire **obbligatoriamente** in fattura i seguenti dati, ad ogni singolo veicolo:
- il numero dell'ordine di lavoro emesso dall'Amministrazione;
- la targa ovvero i dati identificativo del veicolo;

Ogni singola fattura sarà liquidata dopo il controllo delle prestazioni svolte a cura del Responsabile per l'Esecuzione, previa verifica della corrispondenza con il buono d'ordine" ed il buono di consegna rilasciato dall'officina quale ricevuta di ogni singolo lavoro, e riportato il visto di regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento attestante la regolarità del servizio svolto, e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.

La liquidazione sarà comunque effettuata dal competente servizio, previa verifica dei seguenti elementi:

- costo di ciascun intervento che dovrà risultare dalla somma, al netto di ribassi d'asta, del prezzo degli eventuali pezzi di ricambio e/ materiali di consumo e del prodotto delle ore di lavoro impiegate per il costo unitario della mano d'opera;
- il tempo necessario per l'esecuzione di ciascun intervento, che dovrà essere commisurato sulla base del tempario della casa costruttrice.
- Il Codice Univoco Ufficio di questa P.A. è: W853LY.

Art. 31 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E VERIFICHE DI CONFORMITÀ

In attuazione a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, il Responsabile del Procedimento, considerata la particolare importanza del servizio e la necessità di garantire i cittadini con un controllo costante dell'impresa affidataria del servizio, è Direttore dell'Esecuzione del contratto e sarà coadiuvato da personale dipendente aventi requisiti idonei.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto dovrà assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguiti in ottemperanza ai documenti contrattuali, ed attivando quanto necessario, in conformità al codice ed al regolamento, al fine di assicurare il perseguimento dei compiti allo stesso assegnati, ivi compreso la tenuta dei libri contabili, la consegna del servizio per l'esecuzione del contratto, la gestione della contabilità e dei pagamenti, e la certificazione della ultimazione delle prestazioni.

Al termine del periodo contrattuale il direttore dell'esecuzione esegue la verifica finale atta a stabilire la effettiva consistenza della prestazione eseguita rispetto al contratto e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità da parte del direttore dell'esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni del presente contratto.

Tutte le operazioni necessarie alle verifiche di conformità sono svolte a spese della Ditta Appaltatrice la quale deve mettere a disposizione, del soggetto incaricato delle verifiche di conformità, i mezzi necessari per eseguirle.

Art. 32 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento e l'Istruttore Amministrativo Vito Renda tel. 0924/23930, e-mail: vrenda@comune.alcamo.tp.it

Alcamo, Dicembre 2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Vito Renda

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 4
Arch. Enrico Minafra

“La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il presente atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione”